

PARTE PRIMA

Sezione II**ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2015, n. **852**.

Adeguamento ed integrazione della disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e sostituzione dell'allegato A della deliberazione di Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 "Disciplina interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, art. 45, c. 1, lett. b) L.R. n. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale". (Come modificata con deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2015, n. 921).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di emanare indirizzi contenenti disposizioni atte a disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 248, comma 1, lett. b) della L.R. 1/2015, ad integrazione di quelle contenute nell'allegato "A" della deliberazione di Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 avente per oggetto "Disciplina interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, art. 45, c. 1, lett. b) L.R. n. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale" e conseguentemente sostituire l'allegato "A" medesimo;

3) di eliminare il punto 6 del deliberato della deliberazione di Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 in quanto non più pertinente in base alla L.R. 1/2015;

4) di stabilire ai sensi dell'art. 243, comma 5 della L.R. 1/2015 che le disposizioni del presente atto di indirizzo prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici, sulle normative edilizie ed urbanistiche degli enti locali;

5) di trasmettere il presente atto ai Comuni della regione, alle Province di Perugia e Terni, alle A.S.L., alle Comunità montane, all'Agenzia Forestale, al Corpo Forestale dello Stato ed agli Enti gestori delle aree naturali protette, agli Ordini e Collegi professionali nonché alle associazioni di categoria;

6) di *pubblicare per estratto la presente deliberazione e di ripubblicare la DGR 420 del 19 marzo 2007 con il nuovo allegato "A" aggiornato, compreso il "Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale", nel Bollettino Ufficiale della Regione.**

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Omissis

* *Nr.: comma così sostituito, unitamente al comma 7, con D.G.R. n. 921 del 27 luglio 2015.*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2007, n. 420.

Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, art. 45, c. 1, lett. b) L.R. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore della Direzione Ambiente, territorio e infrastrutture, predisposta dall'Ufficio dirigenziale Urbanistica;

Vista la legge 18 febbraio 2004, n. 1;

Vista le deliberazioni del 28 luglio 1999, n. 1066 del 1° agosto 2001, n. 984, con le quali è stato approvato ed integrato il "Regolamento tipo del recupero del patrimonio edilizio esistente" con allegato il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, che prevede l'adozione da parte della Giunta regionale di atti di indirizzo al fine di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie;

Visto in particolare l'art. 45, comma 1, lett. b) di detta legge regionale il quale prevede l'adozione di un atto di indirizzo volto a disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

Visto in particolare:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e norme attuative;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare quale atto di indirizzo ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, l'*allegato «A»* avente per oggetto «Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente», ed il relativo «Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale»;

3) di stabilire che l'atto di indirizzo all'*allegato «A»* contiene i requisiti cogenti di cui all'art. 45, comma 2, della L.R. 1/2004 relativamente agli articoli da 1 a 30, da 41 al 44 e l'art. 52, pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, e che decorso tale termine le disposizioni contenute in tali articoli trovano diretta applicazione, in quanto tese a garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;

4) di stabilire che i restanti articoli dell'*allegato «A»* costituiscono linee guida per gli interventi in essi previsti, da disciplinare nel regolamento comunale per l'attività edilizia e che comunque fino a tale adeguamento sono riferimento per l'attività edilizia nel Comune;

5) di stabilire che il presente atto di indirizzo e il Repertorio sostituiscono integralmente gli atti approvati con deliberazioni del 28 luglio 1999, n. 1066 del 1° agosto 2001, n. 984 e che ogni richiamo alle stesse, si intende riferito al presente atto di indirizzo;

6) di dare atto che la classificazione degli edifici e le modalità di intervento previsti dagli strumenti urbanistici vigenti non sono modificati dall'entrata in vigore del presente atto di indirizzo*;

7) di precisare che i Comuni in sede di individuazione negli strumenti urbanistici generali degli edifici sparsi nel territorio agricolo, costituenti beni immobili di interesse storico ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L.R. 11/2005, possono consentire gli ampliamenti agli edifici residenziali di cui all'art. 35, commi 1 e 2 della L.R. 11/2005, con le modalità di cui all'art. 35, comma 4, della medesima legge, esclusivamente per quelli aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) dell'*allegato «A»* del presente atto, per quanto previsto all'art. 69, comma 9, della L.R. 11/2005;

8) di dare atto che i nuovi strumenti urbanistici generali, le varianti agli stessi o a quelli già in vigore, qualora prevedano norme di attuazione che regolino quanto indicato all'*allegato «A»*, recepiscono quanto previsto ai precedenti punti 3 e 4;

9) di dare atto che i regolamenti comunali per l'attività edilizia adeguati ai sensi dell'art. 45, comma 2, della L.R. n. 1/2004, hanno effettiva applicazione dalla loro pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria ed i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione il testo del medesimo regolamento in forma cartacea ed informatizzata;

* *Nr.: comma eliminato dal comma 3 della D.G.R. n. 852 del 13 luglio 2015 in quanto non più pertinente in base alla L.R. 1/2015.*

10) di trasmettere il presente atto ai Comuni della Regione, alle Province di Perugia e Terni, alle A.S.L., alle Comunità Montane, nonché agli Ordini e Collegi professionali;

11) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Relatore-Vicepresidente
LIVANTONI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: «**Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, art. 45, comma 1, lett. b) legge regionale 1/2004 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale**».

Premesso che:

- con deliberazioni del 28 luglio 1999, n. 1066 e del 1° agosto 2001, n. 984, è stato approvato ed integrato il “Regolamento tipo del recupero del patrimonio edilizio con allegato Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti, redatto dall’arch. Giuseppe Deodato, dirigente della Regione dell’Umbria;

- la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, all’art. 45, comma 1, prevede che la Giunta regionale, al fine di assicurare l’uniformità dell’attività tecnico amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei Comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie inerenti il patrimonio edilizio esistente, adotta uno specifico atto di indirizzo;

Considerato che:

- al fine di quanto previsto dal comma 1, lett. b) dell’art. 45 della citata legge regionale 1/2004 si è provveduto a revisionare l’atto approvato con le deliberazioni n. 1066/1999 e n. 984/2001 e a redigere il prescritto atto di indirizzo;

- la revisione degli atti approvati ha riguardato sostanzialmente l’adeguamento degli stessi a quanto previsto dalla legge regionale 1/2004 in materia edilizia ed alla legge regionale 11/2005 in materia di pianificazione del territorio;

- le nuove disposizioni, in attuazione di quanto previsto dall’art. 45, comma 1, lett. b) della L.R. 1/2004, stabiliscono i requisiti e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare definiscono il modello di disciplina per la classificazione di tale patrimonio e per la progettazione e l’attuazione dei relativi interventi;

- la normativa è volta principalmente ad assicurare l’uniformità dell’attività tecnico amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei Comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie inerenti il patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento agli elaborati tecnici e la documentazione relativa ai piani attuativi e ai progetti edilizi inerenti il patrimonio edilizio esistente;

- le disposizioni si applicano sia per l’elaborazione dei piani attuativi e sia per la redazione dei progetti edilizi per interventi diretti riguardanti il patrimonio edilizio esistente negli ambiti di cui all’art. 4, comma 2, e all’art. 22, comma 1, della L.R. 1/2004, negli ambiti e immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in altri ambiti territoriali individuati dalla Provincia e dal Comune negli strumenti urbanistici e territoriali, nonché riguardanti gli immobili, ricadenti in altri ambiti, che presentano elementi di qualità architettonica e di pregio, comunque rappresentativi della presenza storica dell’uomo, compresi i siti interessati dall’edilizia storica produttiva;

- le stesse disposizioni si applicano altresì per la individuazione, negli strumenti urbanistici generali degli edifici sparsi nel territorio agricolo ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge regionale 11/2005 e per la eventuale integrazione della disciplina concernente gli interventi sugli stessi edifici già censiti dal Comune, nonché per gli immobili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 29 della legge regionale 27/2000;

- il presente atto contiene il «Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell’edilizia tradizionale», nel quale sono elencati e descritti i caratteri generali e tipologici dell’edilizia tradizionale, gli elementi costruttivi, architettonici e decorativi ricorrenti comunemente diffusi in alcune tipologie dell’edilizia tradizionale locale;

- le disposizioni prevedono che gli elaborati tecnici e la documentazione relativa ai piani attuativi e ai progetti edilizi devono fare riferimento alle indicazioni e alle rappresentazioni del Repertorio, ogni qualvolta sia verificata la rispondenza della realtà edilizia considerata con gli elementi e i tipi rappresentati;

- il Repertorio può essere integrato da parte del Comune a seguito della individuazione di ulteriori elementi e varietà tipologiche caratteristiche dell’edilizia tradizionale locale, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia, allegando la relativa documentazione;

Preso atto degli incontri svoltisi sull’argomento con i rappresentanti dei Comuni indicati dall’ANCI;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 378 ed il decreto del Ministero dei beni culturali del 6 ottobre 2005;

Considerato altresì che:

— l’allegato «A» consta di una parte cogente relativamente agli articoli dal 1 al 30, dal 41 al 44 e l’art. 52, che i Comuni sono tenuti a recepire nel proprio regolamento per l’attività edilizia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, e che decorso tale termine i contenuti dell’atto medesimo trovano diretta applicazione, in quanto si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;

— l’atto di indirizzo consta di una parte di linee guida costituita dai rimanenti articoli da disciplinare nel regolamento comunale per l’attività edilizia e che comunque fino all’adeguamento del regolamento medesimo sono riferimento per l’attività edilizia nel Comune;

— la classificazione degli edifici e le modalità di intervento previsti dagli strumenti urbanistici vigenti non sono modificati dall’entrata in vigore del presente atto di indirizzo.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)